info lega
legacoop LIGURIA

Anno XXI
n°11
Novembre 2018

infolavoro
Licenziamenti collettivi, legittimo il criterio di maggiore vicinanza alla pensione
pag. 3

ineconomia
170 anni di mutuo soccorso: la cultura del civismo e della solidarietà
pag. 4

infodiritto
Esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa
pag. 6

inevidenza
Garante privacy: le istruzioni sul registro dei trattamenti
pag. 8

Lunedì 10 dicembre ■ ore 15,00
c/o Teatro Isforcoop ■ Genova
Salita Nuova di Nostra Signora del Monte, 3

"L'impresa sociale e le Cooperative dopo il decreto correttivo"

Saluto di Sandro Frega • Vice presidente vicario Legacoop Liguria
Relazione di Mauro Iengo • Responsabile Ufficio Legislativo Legacoop

Ingresso gratuito
prenotazione segreteria.ge@legaliguria.coop

SEMINARIO

"L'impresa sociale e le società cooperative dopo il decreto correttivo"
Genova, 10/12/2018

In Legacoop Liguria organizza il seminario in oggetto: l'incontro rappresenta un'occasione importante per un aggiornamento sulla disciplina dell'impresa sociale, alla luce dell'approvazione del d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95, che introduce disposizioni integrative e correttive al dlgs n. 112 del 3 luglio 2017.

L'appuntamento, imperdibile per le cooperative sociali, è comunque di possibile interesse per tutte le altre società cooperative: l'impresa sociale non è un nuovo ente che si affianca ai soggetti esistenti, ma è uno status, una qualifica che può essere assunta dai soggetti già previsti dall'ordinamento, comprese le cooperative.

Per prenotare la partecipazione: **segreteria.ge@legaliguria.coop**

alleanza delle cooperative italiane

infolega
legacoop LIGURIA
n°11
Novembre 2018

inagenda

"L'impresa sociale e le società cooperative dopo il decreto correttivo" - Genova, 9/11/2018 *pag.1*
Seminario "Detassazione di ristorno e premi di produttività: profili giuslavoristici e fiscali" *pag.9*

infolavoro

Cassazione: rifiuto di svolgere mansioni non corrispondenti alla qualifica *pag.3*
Licenziamenti collettivi, legittimo il criterio di maggiore vicinanza alla pensione *pag.3*
INPS e prestazione occasionale *pag.3*

ineconomia

Liguria: turismo ed enogastronomia *pag.3*
170 anni di mutuo soccorso: la cultura del civismo e della solidarietà *pag.4*

infodiritto

Autonomia o subordinazione: come distinguerli *pag.5*
Piani di crisi nelle cooperative *pag.5*
Esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa *pag.6*
Normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali *pag.6*
Compensi degli amministratori *pag.6*

inevidenza

Esenzione IRAP nuove imprese: fare richiesta! *pag.6*
La definizione agevolata delle controversie tributarie *pag.7*
Sul trattamento fiscale dell'impresa sociale *pag.7*
Prestito sociale: lo stato dell'arte *pag.8*
Garante privacy: le istruzioni sul registro dei trattamenti *pag.8*
Migranti e rifugiati, IVA al 5% *pag.8*

inscadenza

PROSSIME SCADENZE *pag.9*

CONVENZIONE UNIPOLIS - LEGACOOP NUOVI SCONTI PER TE

legacoop LIGURIA

UnipolSai ASSICURAZIONI

Per maggiori informazioni visita la pagina web dedicata: **www.convenzioni.unipol.it/Legacoop**

Redazione
Paola Bellotti
Enrico Casarino
Barbara Esposto
Maria Teresa Pitturru
Mario Sottili

Segretaria di Redazione
Elisabetta Dondero

Progetto Grafico
www.homeadv.it

Fotografia
Archivio Fotolia / 123rf
Archivio Legacoop

SEDI legacoop Liguria

GENOVA
Sede regionale e Ufficio territoriale di Genova
via Brigata Liguria, 105 r - 16121 Genova
tel. 010.572111
fax 010.57211223

SAVONA
Comitato territoriale di Savona
via Cesare Battisti, 4/6 - 17100 Savona
tel. 019.8386847
fax 019.805753

LA SPEZIA
Comitato territoriale della Spezia
via Lunigiana, 229/A - 19125 La Spezia
tel. 0187.503170
fax 0187.504395

IMPERIA
Comitato territoriale di Imperia
via G. Airenti, 5 - 18100 Imperia
tel. 0183.666165
fax 0183.666277

infolavoro

Cassazione: rifiuto di svolgere mansioni non corrispondenti alla qualifica

La Corte di Cassazione (sentenza n. 24118 del 3 ottobre 2018 - **https://bit.ly/2CCmAJV**) ha stabilito che un lavoratore non può, a priori, rifiutare l'adempimento di una prestazione non corrispondente alle mansioni relative alla propria qualifica.

Infatti, egli è tenuto ad eseguire le disposizioni datoriali, ex art. 2086 e 2014 c.c., salva la facoltà di chiedere in giudizio che la sua prestazione lavorativa venga ricondotta all'interno della qualifica di appartenenza.

La Suprema Corte ha aggiunto che il lavoratore "può legittimamente rendersi inadempiente invocando l'art. 1460 c.c. solo nel caso di totale inadempimento dell'altra parte o se l'inadempimento datoriale sia tanto grave da incidere irrimediabilmente sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo o da esporlo a responsabilità penale connessa allo svolgimento delle nuove mansioni".

Licenziamenti collettivi, legittimo il criterio di maggiore vicinanza alla pensione

Il licenziamento di un lavoratore prossimo alla pensione non rappresenta una forma di discriminazione anche se l'area aziendale non è in crisi. Lo ha stabilito la Cassazione (sentenza n. 24755/2018), ribaltando la decisione d'appello che aveva dato ragione al lavoratore coinvolto in una procedura di licenziamento collettivo (legge 223/1991), il quale lamentava un abuso sull'individuazione dei lavoratori in esubero in base al criterio selettivo della maggiore "vicinanza" alla pensione, in forza di accordo collettivo raggiunto con il sindacato.

Per la Suprema Corte "l'adozione del criterio della maggiore vicinanza alla pensione risulta coerente con la finalità del 'minor impatto sociale' perché 'astrattamente oggettivo e in concreto verificabile' (Cass. n. 7710/2018) e quindi rispondente alle necessarie caratteristiche di obiettività e razionalità come sopra richiamate".

INPS e prestazione occasionale

Con la circolare n. 103 del 17 ottobre 2018 (**https://bit.ly/2PR1pYj**) l'INPS, ha fornito le istruzioni per favorire la corretta gestione delle prestazioni di lavoro occasionale alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018, nonché anche alla luce dei pareri espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La recente normativa, come noto, ha modificato l'utilizzo del lavoro occasionale nei settori dell'agricoltura, del turismo e degli enti locali e ha previsto nuove modalità di pagamento delle prestazioni finalizzate a ridurre i tempi di percezione del compenso da parte dei lavoratori.

L'INPS ha altresì informato che, attraverso appositi messaggi, saranno resi noti gli adeguamenti della piattaforma telematica per la gestione delle prestazioni occasionali.

infoeconomia

Liguria: turismo ed enogastronomia

Unioncamere Liguria ha diffuso alcuni dati interessanti di fonte Osservatorio Turistico Regionale.

Il Pil del turismo risulta pari a 3 miliardi e 742 milioni di euro, che **rappresenta il 7,5% del Pil regionale**: la spesa effettuata dai turisti nel periodo estivo del 2017 si stima sia ammontata a 5 miliardi e 644 milioni di euro, spesa che ha attivato una produzione di beni e servizi sul territorio pari a 6 miliardi e 410 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 6 miliardi e 705 milioni di euro di produzione attivata nel resto d'Italia (dovuti alle importazioni di prodotti e semilavorati da altre regioni).

La spesa in acquisti agroalimentari rappresenta il 12% della spesa turistica complessiva, superando la spesa per abbigliamento (9,5%), altre industrie manifatturiere (gioiellerie, igiene personale, accessori, altre spese, ferme al 6,1%), bar, caffè e pasticcerie (5,4%) e trasporti (1,9%).

Nella graduatoria delle attività svolte durante il soggiorno in Liguria, l'enogastronomia figura al 2° posto dopo le escursioni: 1 turista su 4 ne ha segnalato l'interesse, sia sotto forma di partecipazione ad eventi enogastronomici (13,0%) che di degustazione di prodotti locali (12,8%). Per gli stranieri la percentuale è al 26,2% mentre per gli italiani al 25,5%.

Per quanto riguarda **alcuni dati nazionali**, dall'indagine di Intesa Sanpaolo "Prospettive del turismo 4.0" risulta che l'Italia resta tra le prime 5 destinazioni a livello mondiale, dopo aver riportato una crescita cumulata del 45% degli arrivi di turisti stranieri tra il 2008 e il 2017, per un totale di oltre 60 milioni nel 2017.

In particolare, si osserva una progressiva crescita delle presenze di turisti dei Paesi emergenti: negli ultimi dieci anni si sono moltiplicate quelle di cinesi e russi, che insieme hanno sfiorato 1,6 milioni nel 2017.

Inoltre, la promozione web si dimostra fondamentale per agganciare il trend di domanda, soprattutto quella estera, che si presenta più dinamica in previsione e meno stagionale.

170 anni di mutuo soccorso: la cultura del civismo e della solidarietà

Pubblichiamo un estratto dalla lectio magistralis di Sebastiano Tringali (direttore scientifico Ames-Centro studi cooperativi CSC Liguria) **Le società di mutuo soccorso, 170 anni di storia***, in occasione della cerimonia ufficiale per il 130° anniversario della fondazione della Società di mutuo soccorso Agenti Municipali di Genova, svoltasi il 23 ottobre 2018 a Palazzo Tursi.*

Un patrimonio di valori: lavoro, solidarietà, civismo, cultura

L'associazionismo mutualistico diviene dalla metà dell'Ottocento un importante punto di riferimento per le classi dirigenti liberali, sia come strumento per una presenza sul terreno delle politiche sociali in assenza di interventi diretti dello Stato, sia come affermazione di un principio, laico e democratico, di regolazione del delicato terreno dell'assistenza e della previdenza, allora appannaggio delle corporazioni di mestiere e delle istituzioni legate alla Chiesa.

Loro compito istituzionale consiste infatti nella creazione di un fondo monetario comune attraverso la raccolta della tassa d'iscrizione al sodalizio, perpetuato tramite versamenti mensili, generalmente pari al salario giornaliero di un operaio comune. Tale fondo è quindi destinato al soccorso dei soci mediante l'erogazione di sussidi, principalmente nei casi di malattia, disoccupazione temporanea, anzianità, inabilità al lavoro. L'azione mutua si basa sul principio della comunione dei rischi possibili (malattia, invalidità, infortunio, disoccupazione) e futuri (vecchiaia, morte); gli oneri inerenti agli eventuali bisogni dei singoli sono ripartiti fra tutti gli associati e il diritto alle prestazioni sorge automaticamente quando ne ricorrano e se ne accertino le condizioni, in una cornice di controllo e sorveglianza tra pari per evitare abusi. Gli statuti delle società operaie si propongono inoltre nella loro storia altri scopi accanto a quelli ormai tradizionali: il sostegno creditizio agli associati, la fornitura di materie prime, la vendita ai soci di prodotti di necessità al prezzo di costo, la costituzione di magazzini sociali, farmacie, mense e bagni popolari.

Il carattere volontario dell'iscrizione, l'attività a favore esclusivamente dei propri soci, la mutualità e l'assenza dello scopo di lucro determinano che i contributi versati non siano altro che il presupposto per sostenere spese conseguenti ad uno stato di bisogno nel momento in cui si manifesta una situazione di malattia, di impotenza al lavoro o vecchiaia. In una società di mutuo soccorso l'aiuto resta proporzionato ai fondi esistenti, garantendone la sostenibilità, e si fonda esclusivamente su sussidi derivanti da una quota del salario dei soci, respingendo l'idea di beneficienza o concorso esterno che ne potrebbero condizionare la natura e le finalità. L'intera macchina sociale è quindi alimentata dal lavoro e dal patto generazionale. Ma perché il meccanismo assistenziale, sanitario e in alcuni casi previdenziale funzioni, perché la società possa essere trasmessa di generazione in generazione, il mutuo soccorso comprende di dovere elevare a fondamento dell'azione a beneficio della comunità dei soci e inserire nel suo corpus valoriale *il lavoro e la sua etica*.

La centralità attribuita all'occupazione stimola la circolazione di idee e la pressione affinché il tema del lavoro non venga mai meno nel dibattito pubblico: il deputato Pietro Chiesa, operaio verniciatore di tram di Sampierdarena nelle pause del lavoro parlamentare, è frutto di tale cultura e costituisce la più vistosa affermazione di una idea di società fondata sul lavoro, sul risparmio, sulla moralità nei costumi e sul rispetto del sistema di doveri che il patto sociale comporta; sull'accoglienza e sulla tolleranza come fondamento dell'inclusione e del miglioramento complessivo della società; infine, sul legame con il territorio e la affinità di mestiere o corpo, che integrano e superano le altre appartenenze. Il senso identitario, come socio e come lavoratore, permea l'intera storia del mutuo soccorso e si rafforza al passaggio alla modernità: la replicabilità dei meccanismi di sostegno alle diverse categorie e professioni, la forma democratica, la forte idea di partecipazione che le associazioni riversano nel corpo sociale ne favoriscono la diffusione nel settore privato e in quello pubblico.

Nelle principali città industriali, sino alla prima guerra mondiale, non vi è attività che non trovi rappresentazione in una associazione: agenti di cambio, commessi e rappresentanti di commercio, fattorini, segretari, impiegati dei municipi e dell'amministrazione dello Stato addetti alle dogane, all'esattoria e al dazio; insegnanti, militari in servizio e in congedo, ferrovieri, gasisti, tramvieri, vetturini, pompieri e vigili urbani. A inizio Novecento sono circa un milione gli associati alle circa 6.500 società di mutuo soccorso italiane, cresciute esponenzialmente a partire dal 1886, quando il riconoscimento giuridico fornisce per la prima volta il quadro normativo e facilita il processo di acquisizione di diritti e di tutele elementari anche per le migliaia di operai e impiegati municipali, esclusi al pari delle altre categorie da meccanismi di protezione sociale ancora inesistenti, e sul cui status gravano inoltre gli obblighi e i divieti imposti ai funzionari pubblici.

Ma la dimensione quantitativa del mutuo soccorso italiano, benché di estremo rilievo, rischia di oscurare la *qualità* del capitale sociale in gioco, che giustifica l'affermazione su scala nazionale di una formula fondata sull'elaborata miscela di istruzione, formazione, esercizio di democrazia, espressione di socialità e soprattutto *civismo*, ossia l'alto senso

dei propri doveri di socio e di cittadino, che spinge a trascurare o sacrificare il benessere proprio per l'utilità comune.

È una cultura del bene comune e della solidarietà quella che, sino alla rottura imposta dal fascismo, si afferma e trova in Italia rappresentanza istituzionale e al tempo riconoscimento sociale. La diffusione e la longevità delle società di mutuo soccorso, investite di diverse attribuzioni via via che maturano le moderne forme di assistenza sociale, dimostrano la solidità e l'efficacia di un modello culturale, prima ancora che organizzativo.

ASSOCIAZIONE GENERALE
DI
MUTUO SOCCORSO ED ISTRUZIONE
DEGLI OPERAI
IN SAMPIERDARENA

STATUTO

MODIFICATO ED APPROVATO IN ASSEMBLEA

GENOVA 1867
STABILIMENTO DEGLI ARTISTI TIPOGRAFI
Piazzetta Serra, N. 5.

Tanto la cultura è centrale nella storia del mutualismo, da essere spesso ascritta nel nome stesso della società: di *mutuo soccorso e istruzione*. Alla base vi è l'idea di libertà ed emancipazione sociale come portato dello studio, in una società che ancora esclude dalla scuola i sui gangli produttivi. Ma, più ancora, si vuole affermare l'idea della cultura come strumento di miglioramento della società, di arricchimento collettivo come parte integrante di un processo di avanzamento sociale e mutuo scambio, fondato sull'inclusione e il dialogo tra le diverse culture, sensibilità e appartenenze religiose o etniche.

Attraverso l'istruzione, i corsi serali e festivi, l'approfondimento, l'arricchimento delle proprie sedi con biblioteche, la promozione di borse di studio e università popolari, le gite di istruzione e la socialità indotta dai numerosi momenti di scambio, le società divengono anche un polo di conservazione e trasmissione della cultura, di semina delle idee più avanzate, di continuo scambio e arricchimento grazie al confronto serrato (e a tratti aspro) con gli altri corpi intermedi presenti nella società.

Soprattutto, le società diventano veicolo dell'idea stessa di socialità e di auto-organizzazione: quella cultura della solidarietà che il mutuo soccorso ha praticato nella sua lunga storia in risposta ai bisogni concreti e pressanti della società in continua evoluzione.

Non si avvertirebbe completamente la portata innovativa del mutuo soccorso, se si trascurasse il difficile contesto di affermazione ed il continuo lavoro di ridefinizione della propria missione, sulla spinta dei cambiamenti dei sistemi produttivi, della società e del welfare. Sono le culture del mutuo soccorso, fondate su un patrimonio di idee e valori rimasti identici a 170 anni fa, ad averne garantito la sopravvivenza nei momenti più difficili della propria storia e ad averne stimolato la diffusione in tutte le aree del Paese.

Su questo impianto di idee e valori avviene la saldatura tra il passato ed il presente, tra la memoria della singola associazione e la grande storia: è questo il perimetro culturale che, perpetuato e costantemente attualizzato ai bisogni presenti e alle spinte che provengono dalla società civile, potrà consentire alle società di mutuo soccorso spazi e azioni nuove, per favorirne la trasmissione generazionale e il suo travaso nella società contemporanea.

infodiritto

Autonomia o subordinazione: come distinguerli

La Corte di Cassazione, con la sentenza 15.10.2018, n. 25711 (**https://bit.ly/2CNqqA3**), è ritornata sul tema degli elementi che permettono di distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato.

Ribadendo alcuni principi stabiliti da precedenti pronunce, la Suprema Corte ha stabilito che "ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari".

In sostanza, gli indizi, presi singolarmente, non hanno un valore decisivo, ma valutati complessivamente possono rilevarsi decisivi ai fini probatori, per dimostrare la subordinazione, e tra gli indizi vengono indicati: il tipo di collaborazione, la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa, l'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro e l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale.

La formale qualificazione che le parti hanno voluto dare al contratto individuale non può escludere l'accertamento dei comportamenti effettivamente tenuti nell'attuazione del rapporto di lavoro: "il nome" che la parti hanno attribuito al rapporto, "sfornito di un valore assoluto e dirimente", va tenuto in considerazione come "elemento sussidiario" in tutti quei casi nei quali non è agevole tracciare, all'interno del rapporto di lavoro, il confine tra la subordinazione e l'autonomia.

Piani di crisi nelle cooperative

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19096 del 18.07.2018 (**https://bit.ly/2EDYKjD**), si è pronunciata sulla possibilità di adottare piani di crisi aziendali da parte di società cooperative.

Ad avviso della Suprema Corte, nell'ambito di un piano di crisi aziendale, la deliberazione che stabilisce una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi del socio lavoratore e di forme di apporto anche economico da parte di questi – a norma dell'art. art. 6, comma 1, lett. d) ed e), della l. 142 del 2001 - in deroga al principio generale del divieto di incidenza "in pejus" del trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva (art. 3 della medesima legge 142/2001), è condizionata alla necessaria temporaneità dello stato di crisi e, quindi, deve necessariamente contenere un termine finale.

Esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22688 del 25.09.2018 (**https://bit.ly/2OJKuue**), ha nuovamente ribadito che la cessazione del rapporto associativo trascina con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro: l'art. 5 comma 2 della legge n. 142 del 2001 esclude che il rapporto di lavoro possa sopravvivere alla cessazione di quello associativo.

Quanto agli strumenti che il socio lavoratore licenziato da una cooperativa può utilizzare a sostegno delle proprie ragioni, ove il socio lavoratore sia stato escluso dalla cooperativa, con valida delibera e, conseguentemente, licenziato, se non ha impugnato la delibera entro 60 giorni dalla comunicazione e, in giudizio, non ha esibito documenti che chiariscano se si trattava di un provvedimento soggetto alla disciplina dell'art. 2533 cod. civ. e non piuttosto al regime generale di impugnazione dei licenziamenti, noin può porporre il ricorso in Cassazione, in quanto sarebbe inammissibile.

Normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali

Su richiesta dell'ANAC, il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alla normativa applicabile agli affidamenti dei servizi sociali.

Le procedure di affidamento dei servizi sociali contemplate nel Codice del terzo settore (in particolare, accreditamento, co - progettazione e partenariato) sono estranee al Codice dei contratti pubblici ove prive di carattere selettivo, ovvero non tese all'affidamento del servizio, ovvero ancora ove il servizio sia prospetticamente svolto dall'affidatario in forma integralmente gratuita.

Le predette procedure di affidamento sono, viceversa, soggette al Codice dei contratti pubblici, al fine di tutelare la concorrenza anche fra enti del terzo settore, ove il servizio sia prospetticamente svolto dall'affidatario in forma onerosa, ricorrente in presenza anche di meri rimborsi spese forfettari e/o estesi a coprire in tutto od in parte il costo dei fattori di produzione; l'Amministrazione, inoltre, deve specificamente e puntualmente motivare il ricorso a tali modalità di affidamento, che, in quanto strutturalmente riservate ad enti non profit, de facto privano le imprese profit della possibilità di rendersi affidatarie del servizio.

Questo è quanto stabilito nel Parere del Consiglio di Stato 20.08.2018, n. 2052.

Compensi degli amministratori

Con ordinanza 3.10.2018, n. 24139 (**https://bit.ly/2ECFweg**) la Corte di Cassazione ha stabilito che **l'incarico di amministratore di società si presume a titolo oneroso** e che il compenso è dovuto, salvo rinuncia chiaramente espressa, a prescindere dalla richiesta dell'amministratore.

E' possibile che uno o più amministratori esercitino il proprio ruolo a titolo gratuito, ma la gratuità dell'incarico deve derivare da apposita clausola statutaria o contrattuale.

Nel caso di specie la Cassazione ha riconosciuto il diritto al compenso di un amministratore di Srl che, in carica per un quinquennio, non aveva mai richiesto compensi, né convocato l'assemblea per la relativa delibera.

Questa pronuncia della Corte di Cassazione conferma **la necessità di deliberare esplicitamente l'eventuale gratuità della carica in sede di nomina**.

Peraltro, con sentenza n. 18643/2018, ai fini fiscali la Cassazione ha ritenuto che la percezione del compenso non si può presumere, ma deve essere provata dall'Amministrazione Finanziaria.

inevidenza

Esenzione IRAP nuove imprese: fare richiesta!

Le nuove attività imprenditoriali avviate sul territorio ligure nel 2018, in possesso dei requisiti di seguito indicati, possono richiedere l'esenzione integrale dal pagamento dell'IRAP per i primi 5 anni, **entro il 30 aprile 2019**, semplicemente inviando **VIA PEC** alla Camera di Commercio la dichiarazione sostitutiva di certificazione (**Modello 1**) (scaricabile dal sito **www.regione.liguria.it**), corredata da copia di un documento d'identità valido.

Sono ammesse a beneficiare dell'esenzione fiscale le imprese con i seguenti requisiti:

- **dichiarazione di inizio attività** al Registro Imprese tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018;
- esercizio di una delle attività nelle categorie economiche individuate dai **Codici ATECO 2007** [consultabili sempre su **www.regione.liguria.it**, nella sezione *"Pagamenti online e Imposte"*];
- fatturato 2018 netto o previsto **inferiore a € 2 milioni**.

La definizione agevolata delle controversie tributarie

Il Governo ha approvato ed emanato in data 23 ottobre u.s. (con entrata in vigore dal giorno successivo) il Decreto Legge 119/2018 che rappresenta il collegato fiscale alla manovra finanziaria che sarà presentata alle Camere nei prossimi giorni.

Fra le numerose misure presenti nel decreto fiscale che costituiscono la tanto pubblicizzata "pace fiscale" un provvedimento di possibile interesse per i contribuenti che hanno delle situazioni in contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria è rappresentato dalla cd. definizione agevolata delle controversie tributarie.

L'articolo 6 del decreto fiscale stabilisce al primo comma che *"le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio …, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia"*.

Per valore della controversia si fa riferimento all'art. 12, comma 2°, del D. Lgs. 546/1992 il quale prevede che *"...per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste"*.

Dunque, nell'ordinarietà dei casi la definizione agevolata comporta il versamento dell'intero importo dei tributi accertati, con la rinuncia da parte dell'Erario della pretesa sugli interessi e sulle sanzioni che sono collegati al tributo.

Fanno eccezione, introducendosi in tal modo una definizione maggiormente vantaggiosa per i contribuenti, i contenziosi con l'Agenzia delle Entrate in riferimento ai quali è intervenuta una pronuncia giurisdizionale contraria alla stessa Amministrazione finanziaria, a condizione che detta pronuncia (cioè, normalmente la sentenza delle Commissioni Tributarie, per i giudizi di merito) sia stata depositata entro la data del 24 ottobre u.s.(data di entrata in vigore del decreto fiscale).

In questi casi, la controversia tributaria può essere definita mediante il pagamento di un importo inferiore al valore della lite come individuato prima e più precisamente come segue: a) della metà (50%) del valore della lite, nel caso in cui la soccombenza da parte dell'Agenzia delle Entrate sia stata pronunciata nel primo grado di giudizio e non sussistono pronunce successive; b) di un quinto (20%) del valore della lite, nel caso invece che la medesima soccombenza sia stata determinata da una sentenza di secondo grado.

Nell'ipotesi di controversia relativa soltanto alle sanzioni non collegate al tributo accertato è prevista la possibilità di definizione agevolata mediante il versamento del 15% delle stesse a condizione che l'unica o l'ultima pronuncia del Giudice Tributario sia stata favorevole al contribuente; negli altri casi, la percentuale di definizione viene elevata al 40%.

Sono escluse dalla possibilità di definizione agevolata le controversie relative alle risorse proprie tradizionali UE, all'IVA riscossa all'importazione ed a quelle che si riferiscono alle somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato.

La definizione agevolata avviene a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo della controversia tributaria, a due condizioni: la prima, riguarda il ricorso introduttivo che deve essere stato notificato alla controparte (Agenzia delle Entrate) entro la data del 24 ottobre u.s.; la seconda, invece, inerisce lo stato del giudizio tributario che alla data di presentazione della stessa domanda di definizione agevolata non deve essere concluso con pronuncia definitiva.

La domanda di definizione agevolata va presentata entro il 31 maggio 2019, in via autonoma per ciascuna controversia eventualmente sussistente, ed il relativo perfezionamento avviene con il pagamento degli importi dovuti, oppure con il versamento della prima rata, nel caso si opti per la rateizzazione. Sotto questo ultimo aspetto va rilevato che è possibile rateizzare gli importi dovuti sino ad un massimo di venti rate trimestrali (cinque anni). Il termine di pagamento delle rate successive alla prima ha quale scadenza il 31 di agosto, il 30 di novembre, il 28 febbraio ed il 31 di maggio di ciascun anno a decorrere dal prossimo anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del 1° giugno 2019. E' esclusa la compensazione.

Infine va segnalato che dagli importi dovuti per la definizione agevolata si possono scomputare le somme versate a qualsiasi titolo dal contribuente nella pendenza del giudizio; viene però escluso il rimborso delle eventuali eccedenze dei versamenti effettuati a tale titolo provvisorio rispetto agli importi dovuti a seguito della definizione.

A cura di Gioacchino Dell'Olio

Sul trattamento fiscale dell'impresa sociale

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il 3.10.2018 un documento sul trattamento fiscale dell'impresa sociale (**https://bit.ly/2RqJA3N**).

Con riferimento a quanto disciplinato dal D.Lgs. 112/2017, come integrato dal D.Lgs. 95/2018 (la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea), il documento esamina in particolare i criteri per la detassazione degli utili e degli avanzi di gestione, gli incentivi fiscali a fronte degli investimenti e la raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, oltre alle agevolazioni in tema di imposte indirette e tributi locali e ai benefici fiscali riconosciuti a imprese e privati che effettuassero erogazioni liberali a favore di imprese sociali.

Tra le altre annotazioni, si ribadisce che le somme accantonate a riserve destinate allo svolgimento dell'attività statutaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile e che l'utilizzo delle riserve a copertura di perdite è consentito senza che sia prevista la decadenza da alcun beneficio, a condizione che non si proceda alla distribuzione di utili fino all'avvenuta ricostituzione delle riserve stesse.

Sul tema dell'impresa sociale si consiglia di leggere gli articoli pubblicati nel nostro numero di Ottobre e si segnala l'incontro seminariale del 9 novembre p.v. di cui all'avviso pubblicato in questo stesso numero di Infolega.

Prestito sociale: lo stato dell'arte

Il prestito sociale è un'importante fonte di finanziamento per le cooperative e consiste nell'apporto, da parte dei soci, di capitali rimborsabili. Per poter essere attuato, il prestito soci deve essere previsto dallo Statuto il quale ne definisce le modalità di raccolta e di impiego, nonché la natura fruttifera o infruttifera.

In caso di finanziamenti fruttiferi, le somme erogate ai soci a titolo di interesse sono soggette a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% purché siano rispettate le condizioni di cui all'art. 13 D.P.R. 601/1973, ovvero:

- i versamenti e le trattenute devono essere effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- il prestito non superi, per ciascun socio, l'ammontare massimo stabilito da apposito decreto ogni 3 anni.

Per il triennio 2016-2018, i limiti risultano essere i seguenti:

- per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per i soci delle cooperative di produzione e lavoro, nonché per i soci delle cooperative edilizie di abitazione: € 73.054,21 (nel triennio 2013-2015, pari a € 72.187,32);
- per i soci delle altre cooperative: € 36.527,10 (nel triennio 2013-2015, pari a € 36.093,66);
- gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi maggiorata di due punti e mezzo. In ogni caso, come previsto dal c. 465 della L. 30.12.2004, n. 311, gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi, alle condizioni previste dall'art. 13 del D.P.R. 601/1973, "sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 0,90".

Con la legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), il legislatore ha previsto alcune novità con riferimento al prestito sociale nelle cooperative; in particolare, il c. 238 prevede l'obbligo, per le società cooperative che ricorrono al prestito sociale, di impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale. Le somme, ad esempio, non possono essere utilizzate per svolgere investimenti finanziari.

Inoltre, come disposto dal successivo c. 239, l'art. 2467 del C.C., che prevede la postergazione dei finanziamenti soci, non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale; questa previsione rappresenta un vantaggio per i soci che hanno finanziato la loro cooperativa poiché, in caso di liquidazione, non è necessario aspettare il preventivo soddisfacimento di tutti gli altri creditori, anche chirografari, prima di ottenere la restituzione delle somme versate.

La disapplicazione dell'art. 2467 rende inapplicabile anche la norma che prevede che i finanziamenti restituiti nell'anno precedente al fallimento (o alla liquidazione coatta amministrativa, per le cooperative) debbano essere riversati alla cooperativa.

Un aspetto particolare dei prestiti alle coop riguarda la questione del "costo ammortizzato" di cui al nuovo punto 8) dell'art. 2426 del C.C., secondo cui i crediti e i debiti devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. Il nuovo criterio di valutazione basato sul costo ammortizzato si dovrebbe applicare anche ai prestiti sociali. Tuttavia, l'applicazione presenta criticità: se il prestito è a tempo indeterminato, manca l'elemento temporale per la relativa determinazione. Si ricorda che le cooperative di piccole dimensioni ex art. 2435-bis C.C. possono non applicare il criterio del costo ammortizzato.

(articolo tratto da: Sistema RATIO)

Garante privacy: le istruzioni sul registro dei trattamenti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo pubblicato sul proprio sito le istruzioni sul Registro delle attività di trattamento (**www.garanteprivacy.it/regolamentoue/registro**), previsto dal Regolamento (EU) n. 679/2016.

Il Registro è un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall'art. 30 del Regolamento) relative alle operazioni di trattamento svolte, e deve essere predisposto a cura del titolare e del responsabile del trattamento,

L'obbligo di redigere il Registro rappresenta uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno della propria organizzazione, indispensabile ai fini della valutazione o analisi del rischio e pertanto preliminare rispetto a tale attività.

Il Registro deve essere redatto e tenuto in forma scritta, anche elettronica.

Come specificato nelle FAQ del Garante (**https://www.garanteprivacy.it/home/faq/registro-delle-attivita-di-trattamento**), sono tenuti a redigere il Registro le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti e – al di sotto dei 250 dipendenti – qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e le libertà delle persone o che effettui trattamenti non occasionali di dati oppure trattamenti di particolari categorie di dati (come i dati biometrici, dati genetici, quelli sulla salute, sulle convinzioni religiose, sull'origine etnica etc.), o anche di dati relativi a condanne penali e a reati.

Nelle FAQ vengono anche indicate le informazioni che deve contenere il Registro, oltre alle modalità per la sua conservazione e il suo aggiornamento.

Migranti e rifugiati, IVA al 5%

Con la risoluzione 74/E/2018, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i servizi di gestione dei migranti o richiedenti asilo politico, affidati a una cooperativa sociale o un loro consorzio, sono soggetti ad applicazione dell'IVA nella misura ridotta del 5%.

A conferma delle previsioni generali introdotte dall'art. 1, c. 960 della Legge di Stabilità 2016, perché possa trovare applicazione l'aliquota del 5%, occorre che le cooperative sociali e loro consorzi effettuino le prestazioni nei confronti di soggetti espressamente elencati nel numero 27-ter, art. 10 del decreto IVA, sia direttamente sia indirettamente (tramite convenzioni o contratti in genere): si tratta perciò delle "persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo", requisiti che devono coesistere contestualmente in capo al beneficiario.

inagenda

Seminario “Detassazione di ristorno e premi di produttività: profili giuslavoristici e fiscali”

Legacoop Liguria e Finpro Liguria organizzano un Seminario regionale a Genova il 21 novembre p.v.

inscadenza

Pagina a cura di
FINPRO Liguria srl

AREA PAGHE

12 Novembre 2018

MODELLO 730 INTEGRATIVO
Trasmissione dei modelli 730 da parte del CAF e del professionista abilitato e consegna al lavoratore dipendente o pensionato dei relativi modelli 730 e 730/3 integrativo (prospetto di liquidazione)

16 Novembre

RITENUTE
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d’appalto nei confronti dei condomini nonché sull’ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (mese precedente)

ADDIZIONALI
Versamento addizionali regionali/ comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente

CONTRIBUTI INPS MENSILI
Versamento all’INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

CONTRIBUTI INPS - GESTIONE EX ENPALS MENSILI
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo

CONTRIBUTI INPGI
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

GESTIONE SEPARATA INPS COMMITTENTI
Versamento contributi relativi al mese precedente

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI quota fissa sul minimale
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale)

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - RATA
Versamento rata

30 Novembre

MODELLO 730 - CONGUAGLIO
Effettuazione delle operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) dell’importo in acconto (seconda o unica rata)

FASI
Versamento dei contributi integrativi per i dirigenti industriali (trimestre in corso)

DENUNCIA UNIEMENS
Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi (INPS - INPDAP - Ex ENPALS) del mese precedente

LIBRO UNICO
scadenza delle registrazioni relative al mese di precedente

AREA CONTABILITÀ

Per le scadenze del mese di novembre riguardanti l’area CONTABILITÀ vi invitiamo a consultare il seguente link: **https://bit.ly/2EWmo65**

ADESIONI FON.COOP

L’adesione a Fon.Coop consente all’impresa di richiedere un contributo per finanziare la formazione dei propri lavoratori presentando un piano concordato. Con l’adesione l’impresa autorizza l’Inps a versare lo 0,30% del monte salari al Fondo.

Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: le spa, le srl, le associazioni, le imprese sociali, le imprese non-profit, ong, onlus e le altre organizzazioni del Terzo Settore.

Le cooperative agricole possono aderire utilizzando il modello trimestrale UNICO DMAG.

1 L’adesione al Fondo è gratuita e si effettua attraverso il flusso Uniemens, con apposita procedura
2 L’impresa aderente ad un altro Fondo può aderire a Fon.Coop effettuando la revoca
3 L’adesione viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è automatico

PER INFORMAZIONI: rosangela.conte@legaliguria.coop

Fon.Coop *Cooperare è formare*

ADERITE A FON.COOP, È GRATUITO E POTRETE USARE IL FONDO PER LA VOSTRA FORMAZIONE

info lega

legacoop LIGURIA